

# Messaggio

numero

**6830**

data

9 luglio 2013

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## Legge sullo sport e l'attività fisica

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi trasmettiamo il progetto di nuova legge sullo sport e l'attività fisica, che andrà a sostituire la vigente legge sull'educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006 e conterrà le norme di applicazione della legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio, adottata dall'Assemblea federale il 17 dicembre 2010 (di seguito: legge federale sulle attività a rischio).

### 1. INTRODUZIONE

La vigente legge sull'educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006 è stata adottata in applicazione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport del 17 marzo 1972 e delle relative ordinanze del Consiglio federale, norme superiori nel frattempo abrogate e sostituite da un nuovo quadro giuridico nazionale.

Infatti, l'Assemblea federale ha adottato il 17 giugno 2011 la nuova legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (legge sulla promozione dello sport, LPSpo), la quale è entrata in vigore il 1° ottobre 2012 unitamente alle relative norme esecutive. La nuova legge federale ha modificato diversi aspetti rispetto al diritto previgente, fatto che merita una rivisitazione della nostra legge cantonale di applicazione, che peraltro consta di pochi articoli.

Parallelamente l'Assemblea federale ha adottato in data 17 dicembre 2010 la legge federale sulle attività a rischio.. Tale atto legislativo trae origine da un'iniziativa parlamentare del 23 giugno 2000 dell'allora consigliere nazionale Jean-Michel Cina depositata a seguito dell'incidente di canyoning avvenuto nel 1999 nelle gole del Saxetbach e dell'incidente di bungee jumping accaduto l'anno successivo a Stechelberg. L'iniziativa si prefiggeva di migliorare la sicurezza dei clienti-consumatori.

Il 19 settembre 2001 il Consiglio nazionale ha deciso di darvi seguito incaricando la Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di legge. Il 1° dicembre 2006 quest'ultima ha sottoposto un progetto di legge federale sulle guide alpine e l'offerta di attività a rischio al Consiglio nazionale trasmettendolo per parere al Consiglio federale. Dopo aver preso atto del parere del Governo federale, secondo cui non vi era alcuna necessità di emanare una legge federale, la Commissione ha proposto al Consiglio nazionale di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare, ma il Consiglio nazionale non aderendo a tale proposta ha mantenuto il mandato conferito alla Commissione di elaborare un progetto di legge. Nell'autunno 2008 questa ha ripreso i lavori e, con il

rapporto del 27 marzo 2009, ha presentato un nuovo progetto di legge che, come detto, è stato adottato dall'Assemblea federale il 17 dicembre 2010.

La nuova legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio disciplina l'offerta a titolo professionale di attività condotte da guide alpine, da maestri di sport sulla neve fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita e di determinate attività a rischio come il canyoning, il rafting e il bungee jumping. Chiunque eserciti il mestiere di guida alpina, di maestro di sport sulla neve o proponga a fini commerciali attività a rischio deve attenersi agli obblighi di diligenza e, in particolare, ai requisiti in materia di sicurezza fissati dalla legge. Chi offre un'attività sottoposta alla legge necessita di un'autorizzazione. I titolari dell'autorizzazione devono concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale o fornire una garanzia finanziaria equivalente.

Il 30 novembre 2012 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, unitamente alla legge federale. Tale atto normativo estende l'ambito di applicazione della legge all'attività di aspirante guida alpina, di istruttore di arrampicata e di accompagnatore di escursionismo, definisce cosa si intende con attività a titolo professionale e stabilisce i requisiti cui adempiere per ottenere l'autorizzazione. L'ordinanza prevede inoltre che l'Ufficio federale dello sport pubblici su internet un registro delle autorizzazioni. La normativa federale disciplina infine i requisiti per offerenti esteri come pure l'obbligo di assicurazione e di certificazione.

L'articolo 18 della legge federale sulle attività a rischio. prevede che ai Cantoni spetti l'esecuzione della legge, nella misura in cui la stessa non dichiara competente la Confederazione. I Cantoni designano le autorità competenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione. Il diritto cantonale stabilisce inoltre le vie legali in caso di rifiuto e di revoca di un'autorizzazione (Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 2009, FF 2009, 5242).

## **2. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI**

### **Capitolo primo - Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Scopo e campo d'applicazione**

<sup>1</sup>Il Cantone promuove lo sport, l'attività e l'educazione fisica a favore di tutta la popolazione nell'interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali dei cittadini, in particolare dello sviluppo dei giovani.

<sup>2</sup>Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la coordinazione delle attività sportive promosse da terzi.

<sup>3</sup>La presente legge applica la legislazione federale e le sue norme esecutive.

La norma iniziale della nuova legge riprende i concetti dell'art. 1 della legge cantonale vigente, rimodulandoli in maniera più articolata. In particolare al cpv. 2 essa fissa il principio secondo cui il Cantone interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la coordinazione delle attività sportive promosse da terzi. Al cpv. 3 il riferimento alla legislazione federale è diretto in particolare alla legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del 17 giugno 2011 e alla legge federale sulle attività a rischio. del 17 dicembre 2010, come pure a tutte le norme esecutive federali ad esse relative.

## **Capitolo secondo - Impianti sportivi**

### **Art. 2 - Inventario**

<sup>1</sup>Il Cantone allestisce ed aggiorna periodicamente un inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale.

<sup>2</sup>Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che si occupano di sport gli impianti sportivi di loro proprietà compatibilmente con le esigenze per le quali essi sono stati costruiti, primariamente quelle d'ordine scolastico.

<sup>3</sup>Per l'uso di tali impianti essi possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa.

La norma riprende in sostanza l'art. 6 della legge cantonale vigente, che contiene il principio del sostegno indiretto alle attività sportive tramite la messa a disposizione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, quando non utilizzati per lo scopo per il quale essi sono stati primariamente costruiti. Il cpv. 3, unitamente all'art. 17 della legge della scuola del 1 febbraio 1990, è anche la base legale del regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009.

### **Art. 3 - Contributi**

<sup>1</sup>Il Cantone concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento degli impianti sportivi scolastici dei comuni e dei consorzi conformemente alla legislazione scolastica.

<sup>2</sup>Il Fondo Sport Toto concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi che non costituiscono l'adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico e di quelli costruiti senza scopo di lucro.

<sup>3</sup>In ambo i casi, il tipo di impianti, l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.

La norma riprende al cpv. 1 in altri termini l'art. 7 della legge cantonale vigente, che a sua volta rimanda in sostanza all'art. 43 della legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare del 7 febbraio 1996, disposizione che fissa il principio del sostegno cantonale all'edilizia scolastica, tra cui figurano pure gli impianti sportivi. La stessa rimanda poi al regolamento concernente il sussidiamento delle spese dell'edilizia scolastica dei Comuni e dei Consorzi del 9 giugno 1972.

Il cpv. 2 riprende in altri termini l'art. 8 della legge cantonale vigente e costituisce la base legale del regolamento del Fondo Sport-Toto del 18 gennaio 2011, che fissa le regole per la destinazione di parte dei proventi dei giochi d'azzardo gestiti da Swisslos destinati, tramite il Fondo Sport-Toto, oltre che alle attività delle varie federazioni sportive riconosciute, anche all'edilizia sportiva.

Il cpv. 3 menziona espressamente il rinvio alle norme esecutive specifiche di cui si è già detto.

## **Capitolo terzo - Educazione fisica nella scuola**

### **Art. 4 - Insegnamento obbligatorio**

<sup>1</sup>L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nei termini definiti dalla legislazione federale nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole del settore secondario II.

<sup>2</sup>I piani di formazione tengono adeguatamente conto delle prescrizioni federali.

La norma rinvia espressamente alla nuova legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica e alle norme esecutive federali, che hanno legiferato in materia di educazione fisica scolastica. L'art. 2 della legge cantonale vigente contiene rinvii a norme superiori abrogate e viene sostituito da questa disposizione.

## **Capitolo quarto - Gioventù e sport**

### **Art. 5 - Organizzazione**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l'attività del programma Gioventù e Sport in applicazione della legislazione federale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato conclude un'assicurazione sulla responsabilità civile dei partecipanti alle varie offerte di Gioventù e Sport.

La norma riprende in sostanza l'art. 4 della legge cantonale vigente.

### **Art. 6 - Ulteriori prestazioni di formazione**

Gioventù e Sport può organizzare la formazione dei monitori per altri programmi federali o cantonali con finalità analoghe a favore di segmenti particolari della popolazione (giovani, adulti, disabili, anziani ecc.).

La norma specifica alcuni compiti assunti nel frattempo da Gioventù e sport, in particolare per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento di monitori ESA (sport adulti) come previsto dall'Ufficio federale dello sport e i moduli interdisciplinari di prevenzione UFSPPO/Swissolympic sulla violenza, sugli abusi sessuali, sul doping e sulle dipendenze.

## **Capitolo quinto - Sport giovanile di competizione e sport di punta**

### **Art. 7 - Principio**

<sup>1</sup>Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell'associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport giovanile di competizione e lo sport di punta.

<sup>2</sup>Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito.

L'art. 1 cpv. 1 lett. c. della LF sulla promozione dello sport e dell'attività fisica prevede che tra gli obiettivi della Confederazione vi sia la creazione delle condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta. Anche per il perseguimento di questo obiettivo la Confederazione (cpv. 2) sostiene e realizza programmi e progetti, nonché adotta misure. All'art. 2 la legge federale fissa il principio secondo cui la collaborazione avviene primariamente con gli enti pubblici (Cantoni e Comuni) e poi con i privati, segnatamente le federazioni sportive.

A partire da questo contesto giuridico, considerati i progetti dell'Ufficio federale dello sport a proposito della promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta, risulta interessante per il Cantone definire il principio secondo il quale il partner principale della Confederazione e di Swiss Olympic per queste attività è il Cantone. Questo principio legittima in modo ancor più marcato la situazione esistente e quella futura nel settore della scolarizzazione dei talenti sportivi e lascia aperta una finestra per eventuali mandati specifici in questo ambito dalla Confederazione, da valutare caso per caso secondo le effettive necessità e le disponibilità finanziarie. Il nuovo principio non introduce alcun automatismo, segnatamente non comporta nuovi costi, ma definisce la priorità per il Cantone ad entrare nel merito di progetti della Confederazione in questo ambito, finanziati tramite adeguati contratti di prestazione.

## **Capitolo sesto - Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione**

### **Art. 8 - Rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni**

Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento l'autorità competente e la procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni previste dalla legge federale sulle attività a rischio. del 17 dicembre 2010.

Questa disposizione permette al Consiglio di Stato, tramite regolamento, di definire tutte le norme di esecuzione della nuova legge federale che introduce il regime di autorizzazione per una serie di attività sportive giudicate pericolose. I compiti cantonali saranno essenzialmente formali, mentre il diritto materiale in questo specifico ambito rimane di competenza della Confederazione.

### **Art. 9 - Tasse**

Per il rilascio, il rinnovo e la revoca di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 è prelevata una tassa definita nel regolamento.

La norma specifica il concetto, che è già del diritto federale, della copertura almeno parziale di questo regime di autorizzazioni tramite tasse specifiche a carico dei richiedenti.

### **Art. 10 - Limitazione di accesso a determinate zone**

Il Consiglio di Stato può prevedere limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza. Il divieto di accesso può essere pronunciato dal proprietario dell'impianto quando vi è pericolo per attività (spurgo del bacino ecc.).

L'art. 14 della legge federale sulle attività a rischio. prevede che i Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone o corsi d'acqua. Con la nuova disposizione, lo scrivente Consiglio intende rafforzare e rendere più esplicita la facoltà di limitare l'accesso a zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza. Attualmente, tale divieto figura nel regolamento sulle limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza del 7 settembre 2011. Il regolamento menzionato consente anche al proprietario dell'impianto di emanare un divieto di effettuare attività lungo l'alveo del fiume a valle dell'impianto quando vi è pericolo, per esempio perché viene effettuato uno spurgo. Il Consiglio di Stato è consapevole del fatto che non è usuale conferire a un privato, seppur in possesso di una concessione cantonale, il diritto di emanare un divieto di accesso lungo un corso d'acqua. Occorre tuttavia tenere presente che, oltre agli spurghi pianificati con largo anticipo, vi sono quelli che vengono decisi a breve, anche a dipendenza della situazione meteorologica. Anche in questi casi è opportuno garantire che la popolazione sia avvisata in modo efficace e tempestivo.

### **Art. 11 - Sanzioni**

<sup>1</sup>Le contravvenzioni alla legge federale sulle attività a rischio. del 17 dicembre 2010, alla presente legge e al suo regolamento sono punite dal Dipartimento con la multa fino a fr. 10'000.-.

<sup>2</sup>È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Sarà l'autorità competente per l'applicazione della legge a perseguire le contravvenzioni. L'articolo 15 della legge federale sulle attività a rischio. commina la multa fino a 10'000 franchi a chi esercita l'attività senza autorizzazione o a chi fornisce dati incompleti o falsi per ottenere l'autorizzazione, disposizione qui ripresa nel diritto cantonale.

## **Art. 12 - Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>Le decisioni del Dipartimento e delle autorità inferiori delegate sono impugnabili presso il Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

<sup>3</sup>I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Le decisioni del dipartimento o delle autorità delegate (rifiuto dell'autorizzazione, revoca) sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato. Contro le decisioni di questa autorità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## **Capitolo settimo - Disposizioni finali**

### **Art. 13 - Disposizioni esecutive**

Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme d'esecuzione della presente legge e designa il Dipartimento competente.

La norma delega al Consiglio di Stato la competenza per designare il dipartimento competente per l'applicazione della legge. Si prevede di conferire tale compito al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e poi a un ufficio da esso delegato. I controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni di cui all'art. 8 del disegno di legge saranno di competenza dei servizi di polizia, cantonale e comunali. L'Ufficio dell'energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia sarà invece competente in materia di divieto di accesso e di perseguimento delle infrazioni a tale divieto di cui all'art. 10.

### **Art. 14 - Abrogazione**

È abrogata la legge sull'educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006.

### **Art. 15 - Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2014 la data di entrata in vigore della legge federale sulle attività a rischio., come pure della relativa ordinanza. Pertanto si prevede di mettere in vigore il diritto cantonale di applicazione per tale data.

Con l'entrata in vigore della presente legge decade quella previgente del 2006.

## **3. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La presente riforma legislativa non figura nelle Linee direttive e nel Piano finanziario 2012-2015. Tuttavia, poiché il diritto federale sullo sport è stato modificato e dal 2014 imporrà ai Cantoni di subordinare ad autorizzazione le attività sportive pericolose esercitate a titolo professionale, il Cantone Ticino è tenuto ad emanare norme di attuazione della legislazione federale.

Per l'adempimento dei compiti assegnati al Cantone (rilascio di autorizzazioni, decisioni di revoca), non è prevista l'assunzione di nuove persone, poiché se ne occuperanno i funzionari già attualmente in organico. A copertura dei costi connessi con questa legge,

l'autorità competente preleverà gli emolumenti previsti dalla legislazione federale e richiamati dalla nuova legge cantonale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Vicepresidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sullo sport e l'attività fisica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del 17 giugno 2011 e le relative norme esecutive;
- vista la legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010 e le relative norme esecutive;
- visto il messaggio 9 luglio 2013 n. 6830 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

#### **Capitolo primo - Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

###### **Scopo e campo d'applicazione**

<sup>1</sup>Il Cantone promuove lo sport, l'attività e l'educazione fisica a favore di tutta la popolazione nell'interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali dei cittadini, in particolare dello sviluppo dei giovani.

<sup>2</sup>Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la coordinazione delle attività sportive promosse da terzi.

<sup>3</sup>La presente legge applica la legislazione federale e le sue norme esecutive.

#### **Capitolo secondo - Impianti sportivi**

##### **Art. 2**

###### **Inventario**

<sup>1</sup>Il Cantone allestisce ed aggiorna periodicamente un inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale.

<sup>2</sup>Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che si occupano di sport gli impianti sportivi di loro proprietà compatibilmente con le esigenze per le quali essi sono stati costruiti, primariamente quelle d'ordine scolastico.

<sup>3</sup>Per l'uso di tali impianti essi possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa.

### **Art. 3**

#### **Contributi**

<sup>1</sup>Il Cantone concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento degli impianti sportivi scolastici dei comuni e dei consorzi conformemente alla legislazione scolastica.

<sup>2</sup>Il Fondo Sport Toto concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi che non costituiscono un adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico e di quelli costruiti senza scopo di lucro.

<sup>3</sup>In ambo i casi, il tipo di impianti, l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.

## **Capitolo terzo - Educazione fisica nella scuola**

### **Art. 4**

#### **Insegnamento obbligatorio**

<sup>1</sup>L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nei termini definiti dalla legislazione federale nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole del settore secondario II.

<sup>2</sup>I piani di formazione tengono adeguatamente conto delle prescrizioni federali.

## **Capitolo quarto - Gioventù e sport**

### **Art. 5**

#### **Organizzazione**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l'attività del programma Gioventù e Sport in applicazione della legislazione federale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato conclude un'assicurazione sulla responsabilità civile dei partecipanti alle varie offerte di Gioventù e Sport.

### **Art. 6**

#### **Ulteriori prestazioni di formazione**

Gioventù e Sport può organizzare la formazione dei monitori per altri programmi federali o cantonali con finalità analoghe a favore di segmenti particolari della popolazione (giovani, adulti, disabili, anziani ecc.).

## Capitolo quinto - Sport giovanile di competizione e sport di punta

### Art. 7

#### Principio

<sup>1</sup>Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell'associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport giovanile di competizione e lo sport di punta.

<sup>2</sup>Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito.

## Capitolo sesto - Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione

### Art. 8

#### Rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni

Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento l'autorità competente e la procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010.

### Art. 9

#### Tasse

Per il rilascio, il rinnovo e la revoca di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 è prelevata una tassa definita nel regolamento.

### Art. 10

#### Limitazione di accesso a determinate zone

Il Consiglio di Stato può prevedere limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza. Il divieto di accesso può essere pronunciato dal proprietario dell'impianto quando vi è pericolo per attività (spurgo del bacino ecc.).

### Art. 11

#### Sanzioni

<sup>1</sup>Le contravvenzioni alla legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010, alla presente legge e al suo regolamento sono punite dal Dipartimento con la multa fino a fr. 10'000.-.

<sup>2</sup>È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

### Art. 12

#### Rimedi di diritto

<sup>1</sup>Le decisioni del Dipartimento e delle autorità inferiori delegate sono impugnabili presso il Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

<sup>3</sup>I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

## **Capitolo settimo - Disposizioni finali**

### **Art. 13**

#### **Disposizioni esecutive**

Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme d'esecuzione della presente legge e designa il Dipartimento competente.

### **Art. 14**

#### **Abrogazione**

È abrogata la legge sull'educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006.

### **Art. 15**

#### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.